

# REGOLAMENTO GENERALE

## Art. 1) Denominazione - soggetto organizzatore - sede - data

La manifestazione denominata SMAC Salone Macchine per Calzaturifici 55<sup>a</sup> edizione si terrà dall'1 al 3 Ottobre 2004 nel Quartiere Fieristico di Civitanova Marche; aperta agli operatori di settore è organizzata dall'ERF Ente Regionale per le Manifestazioni Fieristiche.

## Art. 2) Espositori

Possono essere ammessi:

A) Le ditte italiane ed estere che espongono prodotti di propria fabbricazione, i loro concessionari, agenti o rappresentanti. I rappresentanti e concessionari debbono obbligatoriamente accompagnare le domande di partecipazione con l'elenco delle case da essi rappresentate e i prodotti che intendono esporre.

B) Le associazioni di categoria, gli enti pubblici e gli organismi che istituzionalmente svolgono attività di promozione per il settore, attività di studio, informazione e divulgazione nel campo specifico e dei servizi. L'Ente Regionale per le manifestazioni fieristiche (di seguito indicato con la sigla E.R.F.) si riserva il diritto di accettare domande anche di ditte, enti ed organismi non previsti nei punti A) e B).

## Art. 3) Domanda di ammissione

La presentazione della domanda di ammissione è tassativamente impegnativa per il richiedente ma non per l'E.R.F. che decide insindacabilmente sull'accettazione o meno delle domande. Sottoscrivendo la "Domanda di Ammissione", l'Espositore s'impegna formalmente ad accettare le prescrizioni del presente Regolamento Generale e tutte le successive integrazioni, modifiche e deroghe adottate dagli Organizzatori, nonché le norme del "Quaderno Tecnico". Verranno prese in considerazione esclusivamente le domande debitamente compilate e firmate che, accompagnate dal versamento di anticipo, perverranno entro il 10 settembre 2004. Le conferme verbali, via e-mail, telefax o le domande non corredate da versamento di acconto, debitamente compilate e sottoscritte non saranno considerate valide. L'accettazione della domanda è subordinata anche alla regolarizzazione dei sospesi amministrativi. Dopo il 10 settembre 2004 le domande verranno accettate con riserva.

## Art. 4) Assegnazione dei posteggi

L'accettazione della "Domanda di Ammissione" e la relativa assegnazione dei posteggi è di esclusiva competenza dell'Ente che provvederà, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative, all'assegnazione dello spazio. Le richieste formulate dall'espositore all'atto della presentazione della "Domanda di Ammissione" si intendono indicative e non potranno considerarsi in nessun caso come condizioni per l'efficacia della "Domanda di Ammissione". Per esigenze tecniche, merceologiche e di lay-out espositivo, l'Ente si riserva la facoltà di cambiare o ridurre le caratteristiche del posteggio richiesto e/o assegnato, anche trasferendolo in altra area, ciò senza diritto per l'espositore di richiedere sconti o danni.

## Art. 5) Registrazione

Qualora fosse necessaria la registrazione della domanda di adesione, le relative spese saranno a carico dell'espositore. Ogni eventuale credito nei confronti dell'espositore inadempiente sarà recuperato non consentendo l'uscita dei materiali esposti dal quartiere fieristico.

Tutti i crediti vantati dall'E.R.F. godono del privilegio di cui all'art. 2764 del Codice civile.

## Art. 6) Rinuncia

La Ditta che, per comprovata impossibilità non fosse in grado di intervenire all'Esposizione, può chiedere agli Organizzatori lo scioglimento dell'impegno assunto inoltrando richiesta scritta a mezzo raccomandata A.R. che dovrà pervenire entro il perentorio termine del 24 agosto 2004. In questo caso viene rimborsato, detratte le imposte e l'importo per l'iscrizione, il 50% dell'acconto versato. Se la rinuncia perviene agli organizzatori dopo tale termine, il canone di partecipazione, versato o no, è dovuto per intero dall'Espositore, e gli organizzatori hanno la facoltà di procedere all'assegnazione del posteggio ad altra Ditta. Anche in caso di rinuncia parziale del posteggio assegnato, l'Espositore è tenuto al versamento dell'importo totale del canone di partecipazione, qualora la parte di posteggio rinunciata non possa essere assegnata ad altro Espositore. Fatto salvo quanto previsto dal presente punto, gli Organizzatori si riservano il diritto di richiedere il risarcimento di ulteriori danni e/o costi subiti per la mancata partecipazione.

## Art. 7) Settori Merceologici

A tutela del contenuto specialistico della manifestazione possono essere ammessi all'esposizione soltanto i seguenti prodotti e/o servizi:

macchine per calzature e pelletterie - macchine per prodotti sintetici - attrezzature ed accessori.

## Art. 8) Obblighi e divieti

E' fatto divieto all'espositore di subconcedere ad altri totalmente o parzialmente anche a titolo gratuito i posteggi assegnati, pena la revoca dell'assegnazione.

E' fatto assoluto divieto all'espositore di:

a) occupare spazi espositivi diversi o maggiori di quelli assegnati;

b) esporre prodotti o articoli non specificati nel modulo del catalogo;

c) effettuare ogni forma di richiamo pubblicitario relativo a prodotti o articoli di ditte diverse da quelle specificate nel modulo del catalogo;

L'Espositore è tenuto al rimborso dei danni eventualmente e comunque arrecati in conseguenza della propria attività, ai beni dell'E.R.F. o di Terzi.

Sono ammessi all'esposizione macchinari ed apparecchiature in funzione purché non costituiscono pericolo o molestia per gli espositori e per i visitatori. E' pertanto fatto obbligo di dotare tali macchinari e apparecchiature di tutti i dispositivi atti a prevenire infortuni, cattivi odori, emissione di gas e di liquidi. I partecipanti dovranno pertanto, sotto la propria responsabilità, ottemperare alle predette disposizioni ed ottenere, ove occorre, dalla competente Autorità, i prescritti nullaosta. Gli espositori si impegnano inoltre a proteggere i propri macchinari ed attrezzature con l'installazione di dispositivi di protezione degli stessi atti a prevenire danni o guasti derivanti da eventuali forniture difettose o irregolari effettuate dagli impianti dell'Ente sollevando lo stesso da qualsiasi responsabilità.

La messa in funzione di apparecchi e strumenti di diffusione visiva e sonora potrà avvenire soltanto ad un volume tale da non arrecare pregiudizio all'attività degli altri Espositori.

I diritti erariali (SIAE) dovuti per la diffusione visiva e fonica di qualsiasi tipo sono a carico degli espositori.

## Art. 9) Allestimenti

Gli stand o qualsiasi altro elemento di allestimento o espositivo, predisposti direttamente dagli espositori, non possono superare l'altezza di mt. 250. I posteggi sono assegnati nelle varie aree del quartiere fieristico evidenziate da nastri adesivi o segni a pavimento. Non esistono pareti divisorie tra gli stand ed eventuali variazioni e modifiche che per cause tecniche o per esigenze organizzative si dovessero rendere necessarie dovranno essere autorizzate prioritariamente dall'E.R.F. Qualsiasi lavoro che dovesse comportare varianti allo stato degli immobili o del materiale mobile dell'E.R.F., può essere effettuato solamente in casi eccezionali previa esplicita autorizzazione scritta dall'E.R.F. a spese e sotto la responsabilità dell'aderente il quale, a mostra ultimata è tenuto a rimettere il tutto allo stato primitivo ed a rimborsare le spese sostenute dall'E.R.F. per i necessari ripristini. Salvo il caso di forza maggiore, gli spazi espositivi sono messi a disposizione dell'aderente n° 4 giorni prima dell'inizio della manifestazione e gli stand dovranno essere pronti nel loro allestimento e nella presentazione della merce e materiali espositivi, entro le ore 20:00 del giorno antecedente quello dell'apertura.

I posteggi non occupati entro le ore 12:00 del giorno antecedente quello di apertura della manifestazione si riterranno liberi e l'E.R.F., potrà disporre anche assegnandoli ad altri senza essere tenuto ad alcun rimborso o risarcimento fermo restando da parte dell'aderente l'obbligo per il totale pagamento dell'importo convenuto. I posteggi debbono essere sgomberati al più tardi entro 2 giorni dalla chiusura della manifestazione. Oltre tale termine lo sgombero verrà eseguito a cura dell'E.R.F. a rischio, pericolo ed a spese dell'aderente.

## Art. 10) Vigilanza

L'espositore è tenuto durante le ore di apertura della manifestazione, sia per le visite del pubblico che per le operazioni di allestimento e sgombero, a vigilare il proprio posteggio direttamente oppure a mezzo proprio personale. L'E.R.F. provvede al servizio generale di vigilanza diurna e notturna ai soli fini del buon andamento della manifestazione, senza però assumere alcuna responsabilità per furti, incendi, danneggiamenti o per rischi di qualsiasi natura.

E' fatto obbligo all'aderente di assicurare con apposita polizza i macchinari, le merci, le attrezzature introdotte in Fiera contro tutti i rischi compresi furto, incendio e danni per la responsabilità civile o a qualsiasi titolo, verso chiunque essi siano, terzi o no, sollevando l'E.R.F. da qualsiasi responsabilità derivante da sinistri comunque avvenuti, rinunciando altresì a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell'Ente stesso.

## Art. 11) Fornitura di servizi

L'E.R.F. oltre all'illuminazione generale dei padiglioni nel limite degli impianti a propria disposizione provvede, previo rimborso, alle forniture di energia elettrica, e/o dell'acqua, degli impianti particolari dei singoli stand, forniture queste per le quali si limita a trasmettere le prestazioni e le garanzie ad esso fornite dalle aziende erogatrici.

Le forniture predette dovranno essere richieste tramite gli appositi moduli del "quaderno tecnico", che sarà inviato successivamente all'accettazione, da parte dell'Ente, della domanda di ammissione; la richiesta è per l'aderente impegnativa a tutti gli effetti. L'energia elettrica sarà fornita nei limiti della quantità posta a disposizione dalle Aziende erogatrici. Per quanto riguarda gli impianti elettrici da eseguire nell'ambito dei posteggi, l'aderente è tenuto a farli eseguire da uno dei fornitori autorizzati dall'E.R.F. Qualora l'aderente desideri operare diversamente è obbligato ad effettuare tali lavori nello scrupoloso rispetto delle normative CEI di cui alla legge n. 469 del 13/5/61 e successive modificazioni, assumendosi tutte le responsabilità conseguenziali.

## Art. 12) Fornitura di energia elettrica

Eventuali richieste per l'uso di energia elettrica superiore a 2 kw dovranno essere comunicati per iscritto e concordati con l'Ente almeno 15 giorni prima della manifestazione. Il sistema di alimentazione a seconda dell'entità e/o del numero di stand è di tipo TN-S, categoria I, con tensione trifase a 380 e/o monofase 220 v (margini di tolleranza +/- 10%) e frequenza di 50 Hz (tolleranza +/- 2%). Premesso che l'intero plesso fieristico viene classificato come locale di pubblico spettacolo ed ambiente di maggior rischio di incendio, l'impianto elettrico a servizio del singolo stand, dovrà essere realizzato a cura dell'espositore nel rispetto delle seguenti leggi e regolamenti:

- D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, legge 1 marzo 1955 n. 186, legge 5 marzo

1990 n. 5 D.P.R. 6 dicembre 1991 n. 497.

In particolare si ribadisce che l'impianto dovrà:

- essere dotato di un quadro con idonei interruttori per il sezionamento, per la protezione da correnti di sovraccarico e di corto circuito (potere di interruzione richiesto: 10KA) dei circuiti di alimentazione della illuminazione a forza motrice.

- Essere certificato ai sensi dell'art. 9 della legge 5 marzo 1990, n. 45; copia del certificato dovrà essere consegnato prima dell'inizio della manifestazione all'ufficio Tecnico dell'Ente.

Il mancato rispetto delle norme di sicurezza da parte e per quanto di competenza dell'espositore, esonererà l'E.R.F. da ogni qualsiasi responsabilità per eventuali danni arrecati a persone e cose.

- Le installazioni elettriche all'interno degli stand sono a totale carico dell'espositore e dovranno essere conformi alla legge ed alle norme C.E.I. ed eseguite secondo quanto prescritto nel regolamento tecnico di manifestazione.

Per l'esecuzione degli impianti elettrici l'Espositore si impegna ad avvalersi di ditte qualificate e di proprio personale specializzato.

Eseguito l'impianto interno secondo le norme sopra riportate l'Espositore dovrà richiedere all'elettricista autorizzato l'allacciamento alle linee predisposte dall'Ente.

E' fatto assoluto divieto di effettuare in proprio l'allacciamento o di manomettere gli impianti dell'Ente; in caso contrario l'Espositore sarà ritenuto responsabile di tutti gli avvenuti disservizi e danni derivanti da attaccamenti effettuati da personale non autorizzato, oltre alle sanzioni di legge.

L'espositore si impegna a proteggere il proprio impianto con l'installazione di adeguato interruttore differenziale magnetotermico ad alta sensibilità anche se nello stand esiste già un interruttore sulla linea di alimentazione predisposta dall'Ente esonerando l'Ente da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni che potrebbero derivare a persone o a cose.

L'espositore è tenuto, inoltre a verificare personalmente la tensione della rete di alimentazione al momento dell'allacciamento del proprio impianto e delle proprie apparecchiature, esonerando l'Ente da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni che potrebbero derivare a persone o a cose per l'omesso contratto delle tensioni di alimentazione o per qualsiasi altra causa.

Comunque tutte le apparecchiature esposte a funzionamento elettrico devono essere previste di regolamentare "messa a terra" particolarmente per quelle generanti cariche elettrostatiche. Qualora la potenza richiesta sia tale da non poter essere erogata con gli impianti esistenti l'Ente potrà a proprio insindacabile giudizio, o limitare la potenza nei limiti delle capacità degli impianti stessi, o procedere mediante linee provvisorie al rafforzamento dei propri impianti, mediante l'utilizzo di eventuali gruppi elettrogeni.

In questa ultima ipotesi le linee di rinforzo verranno eseguite a cura dell'Ente, ma tutti i relativi oneri saranno addebitati alla ditta espositrice interessata. L'erogazione di energia elettrica per illuminazione, per forza motrice e per altri usi verrà di norma interrotta immediatamente al termine del Salone, salvo concessioni di deroghe per giustificati motivi, da richiedersi per iscritto.

Le predette condizioni si applicano anche negli stands ubicati in aree esterne. In tal caso la derivazione del punto di presa predisposto dall'Ente dovrà essere eseguita a spese e cura dell'Espositore. Il consumo di energia elettrica (oltre a 2kw) verrà conteggiato in base alla potenza installata e secondo le tariffe previste, valevoli per l'utilizzazione della potenza installata estesa a tutta la durata e per l'orario del Salone.

La valutazione della potenza installata verrà effettuata sommando tutte le singole potenze degli apparecchi installati, indipendentemente dall'eventuale minor utilizzo da parte dell'Espositore.

Qualora una presa di corrente seiva (mai contemporaneamente) più apparecchi utilizzatori, la valutazione della potenza installata verrà fatta per l'apparecchio di maggior potenza.

L'Ente potrà soddisfare in tutto o in parte quanto richiesto e risultante dalla compilazione dei moduli in oggetto, esclusivamente nei limiti delle proprie responsabilità.

## Art. 13) Oneri a carico degli espositori

L'onere per l'invio dei materiali da esporre ed il relativo ritiro al termine della manifestazione è a carico dell'espositore, come pure tutte le prestazioni di mezzi meccanici di carico e scarico e le pratiche ferroviarie, doganali e portuali, gli allestimenti dell'area (se non compresi nel preallestito), i servizi, gli addobbi ed eventuali oneri Siae.

L'Espositore è tenuto inoltre al rimborso dei danni eventualmente e comunque arrecati in conseguenza della propria attività, ai beni dell'Ente o di terzi.

Inoltre è di esclusiva competenza dell'espositore l'emissione dei documenti fiscali che accompagnano i prodotti esposti, sia in entrata che in uscita dalla Fiera.

## Art. 14) Pubblicità

L'E.R.F. autorizza l'aderente allo svolgimento dell'azione pubblicitaria nell'interno del posteggio assegnato. E' fatta comunque esplicita esclusione per tutte quelle forme reclamistiche, che per la loro esteriorità e contenuto, costituiscono rapporti di diretto raffronto con altri aderenti e che comunque vengano a nuocere allo spirito di ospitalità commerciale della Fiera. Ogni forma di pubblicità fuori del proprio posteggio cioè al di fuori della superficie prenotata e in altezza oltre mt 250 è soggetta ad una preventiva autorizzazione da parte dell'E.R.F. ed al pagamento di un corrispettivo da convenire.

Potrà essere consentita, a seguito di espressa autorizzazione dell'E.R.F., l'occupazione di maggiori spazi in altezza oltre mt 250 per determinati prodotti e materiali in ragione delle loro specifiche caratteristiche e funzioni espositive. E' vietato far uso di altoparlanti o di qualsiasi forma di propaganda che esuli dalla normale pubblicità dei prodotti esposti. L'E.R.F. si riserva inoltre il diritto di spostare o eliminare installazioni pubblicitarie ove si presentino particolari necessità o per esigenze di servizio, ciò senza possibilità di rivalsa da parte dell'espositore.

L'E.R.F. provvede alla stampa di un Catalogo Ufficiale della manifestazione declinando ogni responsabilità per eventuali errori ed omissioni che vi giurassero ed assumendosi l'aderente qualsiasi responsabilità per quanto dichiarato.

Ogni aderente ha diritto alla inserzione gratuita in ogni indice del catalogo di tutte le indicazioni riguardanti la propria denominazione, la produzione esposta, il padiglione ed il posteggio assegnato. Ogni aderente avrà inoltre diritto ad una copia di tale catalogo. Detta pubblicazione conterrà le informazioni indicate nelle adesioni pervenute ed accettate entro e non oltre il termine di presentazione della domanda di ammissione previsto dall'art 2 del presente regolamento. Scaduto tale termine l'Ente non potrà garantire l'inserimento dei dati nel Catalogo stesso.

## Art. 15) Tessere espositore

Ogni ditta partecipante riceverà prima dell'inizio della manifestazione n. 5 tessere di ingresso gratuite per il personale preposto allo stand (+1 per ogni ditta rappresentata). Tali tessere sono intestate alla persona e strettamente personali. Eventuali rinvii SIAE per un uso non corretto di tali tessere faranno capo all'espositore.

## Art. 16) Orari

L'orario ufficiale della manifestazione risulta così fissato: venerdì, sabato e domenica dalle ore 9,00 alle ore 19,00. Gli espositori non potranno sostare nei propri stand dopo l'orario di chiusura. Tale disposizione vale anche per l'ultimo giorno della manifestazione.

## Art. 17) Operazioni di smontaggio

I lavori di smontaggio e sgombero al termine della manifestazione potranno avere inizio il giorno successivo alla chiusura a partire dalle ore 8:00 non prima di aver regolato tutti i sospesi contabili.

L'Ente si riserva, di autorizzare gli espositori previa richiesta scritta e non prima di aver regolato tutti i sospesi contabili, lo sgombero degli stand il giorno stesso di chiusura della manifestazione.

Tali operazioni potranno avere inizio 30 minuti dopo la fine della manifestazione e dovranno terminare entro 2 ore dall'orario di chiusura della stessa.

## Art. 18) Rifornimento merci

Eventuali rifornimenti di merci agli stand potranno avere luogo dalle 8:30 alle 9:00; le operazioni avranno corso alla presenza di un addetto alla sorveglianza interna.

Per nessun motivo è permesso prelevare le merci esposte prima della chiusura della manifestazione a meno che tali oggetti non vengano immediatamente rimpiazzati. Per tale operazione è richiesta l'autorizzazione scritta dell'E.R.F.

## Art. 19) Mancato svolgimento

Nel caso in cui la manifestazione per qualsiasi motivo non potesse aver luogo, la responsabilità dell'E.R.F. sarà limitata al rimborso puro e semplice della somma versata dalla ditta aderente a titolo di partecipazione.

## Art. 20) Deroghe

L'E.R.F. si riserva di stabilire anche in deroga al presente regolamento generale nuove norme e disposizioni intese a regolare più dettagliatamente i servizi previsti dal Quaderno Tecnico. Tali norme e disposizioni avranno valore pari al presente regolamento e la osservanza delle medesime è sin d'ora considerata obbligatoria per le ditte espositrici.

## Art. 21) Dichiarazione

L'Espositore dichiara di essere in regola con gli adempimenti previsti dalla Legge 626 del 1994, in merito alla sicurezza per la salute dei lavoratori dipendenti; di essere stato edotto circa i rischi derivanti dagli impianti e dalla struttura del quartiere fieristico; di aver preso completa ed esatta conoscenza delle condizioni del padiglione dove effettuare la rassegna, nonché della viabilità e degli accessi e di aver attentamente vagliato tutte le circostanze generali e particolari.

## Art. 22) Controversie

A tutti gli effetti ed in ogni caso di contestazione, le parti si impegnano ad esperire la procedura di conciliazione presso la Camera di Commercio di Ancona, secondo il regolamento approvato dalla Giunta dell'Ente, in vigore alla data del deposito della relativa domanda. Se la controversia non verrà risolta entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico al conciliatore, le parti saranno libere di tutelare i loro diritti nelle sedi che riterranno più opportune.

## Art. 23) Privacy

Ai sensi della legge 675/96, si autorizza l'utilizzo dei dati per finalità funzionali allo sviluppo dell'attività dell'Ente.